
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Confessoria servitutis e legittimazione passiva.

Riguardo alla confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù; altrimenti nei loro confronti possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.1.2014, n. 1332

...omissis...

La censura appare fondata, alla luce dei precedenti giurisprudenziali pertinentemente richiamati nel ricorso (Cass. 6 novembre 1985 n. 5396, Cass. 11 febbraio 1994 n. 1383, cui adde Cass. 24 marzo 2000 n. 3511) secondo cui riguardo alla confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del

titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù; altrimenti nei loro confronti possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.

Che M.xxx. non fosse proprietario ma soltanto possessore del fondo oggetto della causa, pertanto, non escludeva che nei suoi confronti potesse essere chiesto l'accertamento del diritto di servitù da lui contestato e la cessazione degli impedimenti e turbative da lui posti in essere; quest'ultima pronuncia, d'altra parte, avrebbe potuto essere adottata anche se egli fosse stato un semplice autore materiale della lesione del diritto di servitù.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5, prima ipotesi";

- il ricorrente ha presentato una memoria;
- sono comparsi e sono stati sentiti in Camera di consiglio il difensore del ricorrente e il pubblico ministero;
- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
- non sussistono le condizioni perchè la causa possa essere decisa nel merito in questa sede, come il ricorrente ha richiesto con la sua memoria;
- la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d'appello di Firenze, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014